



**AVVISO PER L'AMMISSIONE
AI TIROCINI PRATICO VALUTATIVI DI
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
MEDICO-CHIRURGO**

I SESSIONE - ANNO 2022

D.R. REP. N. 345/2022 - PROT. 128505 DEL 07/03/2022
PUBBLICATO ALL'ALBO D'ATENEO REP. N. 155/2022 - PROT. 129114 DEL 07/03/2022

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA	INIZIO TIROCINIO POST LAUREA
23 MARZO 2022	1 APRILE 2022

**ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE**

Ai tirocini pratico valutativi post laurea (TPL) di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo di cui all'art. 2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 sono ammessi coloro che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio presso l'Università degli Studi di Ferrara:

- laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in Medicina e Chirurgia;
- laurea magistrale afferente alla classe LM-41 in Medicina e Chirurgia, non abilitante ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto Ministeriale 2 aprile 2020, n.8.

Non sono ammessi ai tirocini post laurea candidati in possesso di laurea conseguita presso altro Ateneo.

**ART. 2
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI RICHIESTI**

La domanda di ammissione ai tirocini pratico valutativi post laurea deve essere presentata entro e non oltre il giorno **23 marzo 2022**.

Per iscriversi ai tirocini pratico valutativi post laurea gli interessati dovranno utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** la procedura ON-LINE accedendo al sito <http://studiare.unife.it> seguendo le ISTRUZIONI consultabili alla pagina <http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato/>

AL TERMINE DELL'INSERIMENTO ON-LINE L'INTERESSATO DOVRA' STAMPARE LA DOMANDA, SOTTOSCRIVERLA E CARICARLA NEL SISTEMA ATTRAVERSO LA STESSA PROCEDURA ONLINE unitamente ai seguenti documenti:

1. attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo per esami di stato.
Tale pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità previste dal sistema PagoPA:
 - ONLINE con
 - carta di credito, appoggiandosi a uno degli istituti bancari proposti
 - bonifico bancario (home banking)
 - PERSONALMENTE presso un istituto di credito o presso altri tipi di esercenti pubblici (ad esempio tabaccherie).

Per effettuare il versamento, occorre accedere alla sezione "Pagamenti" della propria area riservata dove si potrà reperire la fattura. (VEDI -> Istruzioni per effettuare i pagamenti di tasse e contributi con pagoPA al link <http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato/faq/come-effettuare-i-pagamenti>)

2. ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di ammissione agli esami di stato pari a € 49,58 da effettuarsi mediante bollettino postale su cui sono riportati i seguenti dati:
 - c/c postale n. 1016
 - intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse Scolastiche
 - causale: Tassa di ammissione esami di abilitazione di (*indicare la professione ed il cognome ed il nome del candidato*).

ATTENZIONE: non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione all'esame di Stato diversa da quella on-line e non verranno ammessi all'esame coloro che non avranno caricato nel sistema la domanda, debitamente firmata e comprensiva degli allegati richiesti, entro il termine di presentazione sopraindicato.

L'Amministrazione procederà automaticamente all'esclusione delle iscrizioni non perfezionate.

NB: TUTTE LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEVONO ESSERE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE ALL'UFFICIO ESAMI DI STATO mediante il portale SOS (<http://SOS.unife.it>).

ART. 3 MODALITÀ SVOLGIMENTO TIROCINIO POST-LAUREA

L'art. 102 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 prevede che i laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 58, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi, svolto dopo il conseguimento della laurea, presso strutture indicate dall'Università degli Studi di Ferrara.

La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e dal medico di medicina generale che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato.

Il tirocinio verrà svolto per un mese presso un'Unità Operativa di Medicina, per un mese presso un'Unità Operativa di Chirurgia e per un mese presso l'Ambulatorio di un Medico di Medicina Generale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e ubicato nella provincia di Ferrara.

Viene preferibilmente evitata, quando possibile, l'assegnazione al candidato di un tutore/valutatore della struttura operativa presso la quale il tirocinante ha predisposto la tesi di laurea o del Medico di Medicina Generale con il quale si è effettuato il corso di formazione relativo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, i tirocini si svolgono in presenza presso le strutture sopra citate.

Perdurante lo stato di emergenza legato alla situazione epidemiologica da COVID-19 ed a fronte di ulteriori provvedimenti normativi, l'Università potrà adottare procedure per svolgere i tirocini anche con modalità a distanza, garantendo il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio previsti dalle rispettive disposizioni di riferimento.

Non è consentito, né in assenza né in presenza del tutore, lo svolgimento, da parte del tirocinante, di attività prettamente medica, configurandosi, per il tirocinante, esercizio abusivo della professione previsto e punito dall'art. 348 c.p. e per il tutore favoreggiamento all'esercizio abusivo che comporta interdizione per un anno ai sensi dell'art. 8 della legge 175/92.

L'attività svolta dal tirocinante si configura come un'esercitazione e non come esercizio della professione.

Ad ogni candidato verrà assegnato un tutore per ogni periodo di tirocinio. I tutori assegnati non potranno essere variati per alcuna motivazione, tranne in caso di impedimento da parte del tutore/valutatore.

Situazioni di incompatibilità con il tutor/valutatore consistono nella sussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado o situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. A tal fine il candidato dovrà presentare idonea dichiarazione al momento della consegna dei libretti di tirocinio.

Il calendario dei turni sarà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: <http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato/chirurgo>

Il singolo libretto dovrà essere consegnato al rispettivo tutore che dovrà conservarlo, compilarlo e restituirlo, all'Ufficio sopra indicato, al termine del prescritto mese. Il libretto potrà essere altresì inviato a mezzo posta oppure con incarico a persona a tal fine formalmente delegata. In tal caso la consegna all'Ufficio competente dovrà avvenire in busta sigillata con firma e timbro del tutore/valutatore sul lembo di chiusura.

La frequenza del tirocinio pratico valutativo deve prevedere un'attività non inferiore alle 100 ore mensili, le cui modalità esecutive vanno concordate con il tutore/valutatore.

La valutazione del tirocinio comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di 90 punti (30 per ogni periodo).

Il voto minimo è di 18/30 per periodo, ma non si considera superato il tirocinio nel caso in cui risultino tutti i periodi con tale votazione.

ART. 4 GRAVIDANZA - ALLATTAMENTO

Il Decreto Legislativo n. 151 del 26/3/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" vieta di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Nel caso di svolgimento dei tirocini in presenza, le candidate in stato di gravidanza o in allattamento sono tenute a darne immediata comunicazione all'Ufficio Esami di Stato al momento della presentazione della domanda ovvero tempestivamente qualora la gravidanza si verifichi durante lo svolgimento in modo da consentire l'adozione di idonee misure a tutela della maternità.

ART. 5 COMMISSIONE D'ESAME

Con Decreto del Rettore è nominata una Commissione che ha il compito di assicurare la regolarità dell'espletamento del tirocinio.

Tale commissione non ha compiti valutativi, attribuisce ad ogni singolo candidato il voto finale e redige un elenco finale degli idonei che trasmette al Rettore per la pubblicazione sul sito internet: <http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato/chirurgo>

Essa è costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed è composta da non meno di quattro membri di cui almeno due docenti universitari e due medici indicati dall'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia ove ha sede l'Ateneo.

Con lo stesso Decreto il Rettore nomina il Presidente della Commissione e definisce le modalità di funzionamento della Commissione stessa.

ART. 6 RILASCIO DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Il Diploma di abilitazione all'esercizio della professione viene rilasciato dal Rettore per delega del Ministero dell'Università e della Ricerca e, in attesa della predisposizione dello stesso, possono essere richiesti dall'interessato il certificato sostitutivo e successivamente eventuali ulteriori certificazioni.

Le modalità relative al rilascio sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato/pergamene/certificati-e-pergamene-di-abilitazione>

ART. 7 AUTOCERTIFICAZIONI

Secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di autocertificazione, se in seguito a controlli effettuati circa la veridicità dei dati autocertificati verranno riscontrate dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale. Lo stesso inoltre decadrà automaticamente d'ufficio dal diritto di ammissione all'esame e non verranno rimborsati i versamenti effettuati.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti per la gestione della presente procedura, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo sopraindicato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano.

ART. 9 CONTATTI E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all'Ufficio Esami di Stato - Via Saragat, 1 - 44122 FERRARA con le modalità indicate all'indirizzo <http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato>

Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimo Bonora - Responsabile dell'Ufficio Esami di Stato (e –mail massimo.bonora@unife.it-tel. 0532 293229).